

I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI			Consegnare all'UFFICIO DIDATTICA
Tel. 06121126905	rmis09100b@istruzione.it	www.papareschi.edu.it	
AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE FASCICOLO RISERVATO Alunni		Pagina 1 di 1	

Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI (RM)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE FASCICOLO RISERVATO ALUNNO

Il/la sottoscritto/a _____ GENITORE (o tutore legale) dell'alunno/a
_____, nato a _____ il _____

iscritto fino alla data _____ presso la Scuola _____ SECONDARIA _____ di questo Istituto
Classe/Sezione _____

AUTORIZZA

I.I.S. Via dei Papareschi (RM) a trasmettere i dati e le pratiche contenute nel fascicolo riservato relative al
suddetto alunno alla scuola (*specificare per esteso denominazione e indirizzo, oppure codice meccanografico*)
_____ su richiesta della medesima.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di sottoscrivere il presente consenso in accordo con l'altro genitore del minore, nell'osservanza delle norme del codice
civile in materia di responsabilità genitoriale¹.

Roma, _____

Firma del genitore o del tutore legale del minore

¹Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.